



Disposizioni urgenti in materia di termini normativi D.L. 202/2024 / A.C. 2245

Dossier n° 107 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
18 febbraio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2245
D.L.	202/2024
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	22
Date:	
approvazione del Senato:	13 febbraio 2025
assegnazione:	14 febbraio 2025
scadenza:	25 febbraio 2025
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali, V Bilancio
Stato dell'iter:	assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Contenuto

L'**articolo 1, comma 1**, disciplina, in via transitoria e a regime, il **periodo entro cui le amministrazioni dello Stato**, le agenzie e gli enti pubblici non economici **possono esercitare le facoltà assunzionali**, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, da autorizzare, ai sensi della normativa vigente, con apposito DPCM.

L'**articolo 1, comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame del Senato**, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate in favore delle università statali con decreto del Ministro dell'università e della ricerca hanno una validità non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente prorogate. In via transitoria, alle facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025, autorizzate o da autorizzare con il decreto di cui al primo periodo e non ancora esercitate, si provvede, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, entro il 31 dicembre 2025, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2026, relativamente alle cessazioni verificatesi nell'anno 2023, entro il 31 dicembre 2027.

Il **comma 2 dell'articolo 1** modifica i **termini di due normative transitorie, relative alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici (lettera a)) e ai soggetti (lettera b)) titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** (o di rapporti assimilati a quest'ultima categoria). Il successivo **comma 3** prevede, in coordinamento con le novelle di cui al **comma 2**, un differimento dal 31 dicembre 2024 **al 31 dicembre 2025** del termine finale di applicazione **della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle suddette contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora.**

I **commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1, inseriti nel corso dell'esame del Senato**, prorogano i termini concernenti la **tempestività delle delibere regolamentari** e di **approvazione delle aliquote e delle tariffe** concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l'IMU e stabiliscono la disciplina applicabile in caso di **differenza** (positiva o negativa) fra l'IMU versata e quella effettivamente dovuta.

L'**articolo 1, comma 4**, consente fino al 31 dicembre 2025 all'Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza ed in deroga all'attuale limite del 25 per cento.

I **commi 5 e 6 dell'articolo 1** in esame dispongono ulteriori proroghe alla normativa vigente riguardante il nuovo **complesso ospedaliero della città di Siracusa**. In particolare: a) viene differito ulteriormente (dal 31 dicembre 2024) al 31 dicembre 2025, il termine per la realizzazione di tale **nuova struttura ospedaliera** e b) viene contestualmente estesa al 31 dicembre 2025 la durata dell'incarico del **Commissario straordinario** nominato allo scopo della realizzazione del complesso ospedaliero. Agli **oneri** derivanti dalla proroga, quantificati in **100.000 euro per l'anno 2025**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione.

Il **comma 6-bis dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame del Senato**, differisce dal 31 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 il termine di affidamento delle opere che hanno usufruito dei contributi disposti per l'anno 2021, a favore dei comuni per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (c.d. medie opere).

Il **comma 7 dell'articolo 1** rinnova, anche per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa di 150.000 euro disposta per l'anno 2024 dal comma 10 dell'art. 1 del D.L. 39/2023 (c.d. decreto siccità) per la copertura degli oneri derivanti dai compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) per l'esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica.

Il **comma 8 dell'articolo 1** reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 7.

Il **comma 8-bis, introdotto dal Senato**, dispone – in riferimento ai commi 7 e 8 – che il DIPE trasmette alle Camere, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e le spese sostenute dalla suddetta Cabina di regia nel corso dell'anno precedente.

L'**articolo 1, comma 9, proroga** di quattro mesi, e precisamente dal 31 dicembre 2024 al **30 aprile 2025**, la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 che **limita la responsabilità erariale** di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle **sole condotte poste in essere con dolo**, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.

L'**articolo 1, comma 10** provvede a prorogare fino al **30 giugno 2025** l'attività del Commissario straordinario per il G7.

Il **comma 10-bis dell'articolo 1** sposta dal 31 dicembre 2024 al **31 dicembre 2025** il termine entro cui è possibile **bandire concorsi pubblici in deroga all'obbligo** di previo esperimento delle **procedure di mobilità volontaria**.

Il **comma 10-decies** consente analoga deroga, fino al **31 dicembre 2026**, in riferimento ad alcune **assunzioni da parte di enti territoriali** finalizzate alla stabilizzazione di personale a tempo determinato in possesso di determinati requisiti.

L'**articolo 1, comma 10-ter, introdotto nel corso dell'esame del Senato** dispone che l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (**ANVUR**) **mantiene l'attuale composizione** per un anno e **il mandato dei componenti degli organi in scadenza è prorogato**, al fine di garantire la continuità delle attività dell'Agenzia nelle more della revisione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento della stessa.

L'**articolo 1, comma 10-quater, inserito nel corso dell'esame presso il Senato**, proroga fino al **31 dicembre 2029** la possibilità per le amministrazioni pubbliche di **avvalersi direttamente dell'assistenza e del supporto tecnico operativo di Cassa depositi e prestiti S.p.A.** e di sue società direttamente o indirettamente controllate, **per la realizzazione degli interventi pubblici di investimento previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea** (quali Fondi strutturali, *React-EU*, FSC, Fondo complementare al PNRR), al fine di sostenerne l'efficace e tempestiva attuazione, garantendo la massima sinergia e un'efficiente capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni.

Il **comma 10-quinquies, dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, stabilisce la possibilità, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, di prorogare la durata degli incarichi dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni. La proroga non può essere per un periodo superiore alla durata massima dell'incarico. La durata dell'incarico, conferito o rinnovato per effetto della proroga disposta dalla disposizione in commento, non può in ogni caso, superare il 31 dicembre 2027.

Il **comma 10-sexies, dell'articolo 1, inserito nel corso dell'esame in Senato**, modifica l'articolo **9, comma 3, lett. b)** del D.Lgs. 230/2021 relativo all'istituzione **dell'Osservatorio nazionale per l'assegno**

unico e universale, prevedendo che tale Osservatorio predisponga per l'Autorità politica delegata per la famiglia una **relazione** non più semestrale, ma **annuale**.

Il **comma 10-septies** – inserito **nel corso dell'esame del Senato** – dell'**articolo 1** modifica la disciplina restrittiva sulla possibilità, per i soggetti già collocati in quiescenza, di titolarità di incarichi pubblici. La novella concerne l'elevamento da uno a due anni del limite massimo della durata degli incarichi dirigenziali o direttivi conferiti a titolo gratuito.

Il comma **10-octies**, dell'**articolo 1**, **introdotto nel corso dell'esame del Senato**, stabilisce che fino al **31 dicembre 2025** non trovi applicazione l'**inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali di livello regionale** (di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 39/2013) ai **componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti** nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra comuni che superi i 15.000 abitanti. L'inconferibilità che non trova applicazione riguarda l'assunzione nella medesima regione, nell'anno successivo alla cessazione del mandato comunale, degli incarichi amministrativi di vertice della regione; degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

Il **comma 10-novies**, dell'**articolo 1**, **introdotto nel corso dell'esame del Senato**, **autorizza le regioni e gli enti locali**, nonché gli enti ad essi strumentali, **ad utilizzare, in sede di approvazione del rendiconto 2024, le quote di avanzo vincolato di amministrazione**, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che **per la copertura del disavanzo della gestione 2024 delle Aziende del servizio sanitario regionale anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione**, che esercitano la propria attività **nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica** in conseguenza delle perdite subite nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023.

Il **comma 10-undecies**, dell'**articolo 1**, **introdotto nel corso dell'esame al Senato**, **estende all'anno 2024** l'applicazione delle norme concernenti l'**utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione** recate dalla legge di bilancio per il 2019 per le regioni a statuto ordinario e la possibilità dell'applicazione di tali disposizioni anche per le regioni a statuto speciale e le province autonome.

Nel corso dell'esame del Senato l'articolo 2, comma 1, lettera a), è stata soppressa.

La norma proroga al 30 giugno 2025 il termine di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni concernenti il percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante l'ordinamento del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

L'**articolo 2, comma 1, lettera b)**, **come modificata dal Senato**, proroga a tutto il 2026 la disapplicazione (vigente nell'arco temporale 2018-2024) dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia (ad ordinamento così civile come militare) e delle Forze armate.

L'**articolo 2** prevede: al **comma 2**, che possano essere rinnovati (a richiesta) fino al 4 marzo 2026 i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati agli sfollati dall'Ucraina; al **comma 3**, che in occasione di tale rinnovo essi possano essere convertiti in permessi per lavoro, per l'attività effettivamente svolta.

L'**articolo 2, comma 3-bis** dispone che, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, si possano prevedere casi di esenzione dall'obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici.

L'**articolo 2, comma 4** proroga al 31 dicembre 2025 la validità di graduatorie approvate nel corso del 2023, di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nella qualifica di vigile del fuoco o di vice direttore tecnico-scientifico (negli ambiti professionali di biologia, chimica o psicologia).

L'**articolo 2, comma 5, lettera a)** proroga al 31 dicembre 2025 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019.

L'**articolo 2, comma 5, lettera b)** estende al 30 aprile 2025 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento,

contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata.

Il comma 6 dell'articolo 2, soppresso nel corso dell'esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2024 **al 31 dicembre 2025**, il termine entro cui anche i **comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti** possono avviare la **sperimentazione** semestrale dell'uso di armi ad impulsi elettrici (cd. *taser*) da parte delle Polizie municipali.

Il comma 6-bis, inserito dal Senato, interviene sulla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1122, estendendo i termini per il completamento delle procedure di adeguamento alla prevenzione degli incendi da parte delle strutture ricettive turistico alberghiere e dei rifugi alpini con più di venticinque posti letto. Tali termini sono estesi rispettivamente al **31 dicembre 2026** e al **31 dicembre 2025**.

L'articolo 2-bis dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame del Senato, prevede una riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l'anno 2025.

L'articolo 3, comma 1, dispone che la **registrazione** nel registro nazionale degli aiuti di Stato delle misure straordinarie adottate per il contrasto al COVID-19 con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (**IMU**) sia effettuata entro il **30 novembre 2025**.

L'articolo 3, comma 2, come modificato dal Senato proroga dal 31 dicembre 2024 al **31 dicembre 2025** il periodo transitorio nel quale l'**inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato**, con specifico riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'esenzione dall'imposta municipale propria (**IMU**), **non comporta responsabilità patrimoniale** del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

L'articolo 3, comma 3, proroga al 31 dicembre 2025 il termine di presentazione della richiesta motivata per il trasferimento agli enti territoriali, a titolo gratuito, della proprietà di determinati beni immobili in gestione all'Agenzia del demanio.

L'articolo 3, comma 4, lettera a), proroga al 31 dicembre 2025 la disciplina transitoria che prevede la **disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione** per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.

L'articolo 3, comma 4, lettera b), numero 1) stabilisce che le disposizioni di contenimento della spesa, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche, non si applichino alla società per azioni - operante nel mercato dei crediti deteriorati -**AMCO (Asset Management Company) per l'anno 2025**, oltre che per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, come già prevedeva la norma finora vigente.

Il numero 2) della lettera b) novella le disposizioni inerenti agli **obblighi di comunicazione** posti in capo alla medesima società.

Il comma 5 dispone circa la copertura degli oneri, pari a 500.000 euro per l'anno 2025.

L'articolo 3, comma 5-bis, introdotto durante l'esame parlamentare, differisce al 1° gennaio 2026 l'applicazione delle disposizioni in materia di **contenimento della spesa pubblica** per assicurare lo svolgimento da parte della **Fondazione Enea Tech e Biomedical** delle proprie attività.

L'articolo 3, comma 6, interamente sostituito **nel corso dell'esame del Senato**, estende anche all'anno **2025** il **divieto di fatturazione elettronica** per i soggetti tenuti all'**invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**.

L'articolo 3, comma 7, estende al **31 dicembre 2025** la durata degli strumenti di acquisto e di negoziazione, realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori, aventi ad oggetto **servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (SPC)**.

L'articolo 3 comma 8, dispone la **sospensione**, per **24 mesi**, del procedimento per l'adozione del provvedimento di **revoca dell'autorizzazione** all'iscrizione dei **confidi** nell'**albo** degli intermediari finanziari ex **articolo 106** del TUB, conseguente al **venir medo dei requisiti dimensionali** (qualora il volume di attività finanziaria risulti inferiore a 150 milioni di euro). A tal fine, il confidi interessato deve comunicare alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un **processo di integrazione**, comprovato da

idonea documentazione dalla quale risulti che, al termine di tale processo, sia rispettato il requisito del volume di attività finanziaria.

L'articolo 3, comma 9, proroga al 31 marzo 2025 il termine per l'adozione e l'approvazione dei bilanci delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria relativi agli anni precedenti all'anno 2022. Prevede, altresì, che l'adozione e l'approvazione dei suddetti bilanci avvenga nel rispetto dei **principi generali** in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Si prevede, inoltre, che nell'esercizio delle citate attività, ai fini della configurabilità di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile, **rilevano le sole condotte poste in essere con dolo.**

L'articolo 3, comma 10, posticipa al 1° gennaio 2026 l'operatività del nuovo regime di esenzione IVA per gli enti del Terzo settore.

L'articolo 3, comma 10-bis introdotto dal Senato prevede che alla **regione Molise, fino al 30 giugno 2025, non si applichino i vincoli in materia di assunzione di personale e di stipula di contratti di servizio** previsti per gli enti territoriali in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 3, comma 11, modificato nel corso dell'esame del Senato incrementa di **100 milioni** di euro il **limite massimo** complessivo di **finanziamenti a titolo oneroso** concedibili da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alle società, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, che gestiscono gli impianti siderurgici di ILVA, al fine di supportarne le indifferibili e urgenti esigenze di **continuità produttiva e aziendale**, indispensabile per preservarne la funzionalità, e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei relativi luoghi di lavoro.

Ai sensi del **comma 12**, i maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale del *made in Italy*.

Ai sensi del **comma 13**, finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a **condizioni di mercato** ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura.

L'articolo 3, comma 14, estende da uno a due esercizi la possibilità per le imprese di assicurazione e riassicurazione cessionarie di valutare gli attivi finanziari, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole (**lettera a**). Inoltre, **estende al 31 dicembre 2025** (rispetto al 30 marzo 2025) il periodo entro il quale è consentita la medesima facoltà di cui alla lettera precedente alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d'esercizio sulla base dei principi contabili nazionali che acquisiscano un compendio aziendale dalle anzidette imprese cessionarie (**lettera b**).

L'articolo 3, commi 14-bis e 14-ter, inseriti nel corso dell'esame del Senato, introducono delle proroghe in **materia di rendicontazione di sostenibilità**.

Nello specifico, i **revisori** devono **aver maturato**, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, **almeno 5 crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità**, ai fini del rilascio **dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024**.

Limitatamente alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli **esercizi iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2024** continua ad applicarsi la disciplina previgente.

L'articolo 3, comma 14-quater, introdotto nel corso dell'esame del Senato, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2025, la facoltà per i comuni rientranti nella c.d. zona rossa e con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di applicare l'indennità di funzione prevista per la classe di comuni con una popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti.

L'articolo 3, comma 14-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una **proroga all'anno 2025** di alcune **misure specifiche** previste per gli anni 2023 e 2024 a favore degli **enti locali** correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall'emergenza dovuta all'**aumento dei costi energetici**.

In particolare, si consente agli enti locali, in considerazione dell'emergenza energetica in corso, di poter effettuare, **anche nell'anno 2024**, operazioni di **rinegoziazione o sospensione della quota capitale di**

mutui e di altre forme di prestito contratto con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti.

Inoltre, in caso di adesione, da parte dell'ente locale, ad **accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi)** e dalle associazioni degli enti locali che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere, la **eventuale sospensione** della quota capitale dei mutui bancari **in scadenza nell'anno 2023 e 2024 possa avvenire in deroga** alle regole dell'art. 204 del TUEL, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

L'articolo 3, comma 14-sexies, introdotto nel corso dell'esame del Senato, estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020, alle assemblee sociali tenute entro il 31 dicembre 2025.

L'articolo 3, comma 14-septies, introdotto nel corso dell'esame del Senato, proroga i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto n. 289 del 2000 e dall'articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto n. 101 del 2022 al **30 settembre 2025** e prevede la **revisione** dei citati decreti in modo da adeguare la disciplina dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, relativa all'**albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali**, alla normativa dell'UE.

Infine, l'articolo in commento, **interpreta** gli articoli 52, comma 5, lettera b), n. 1 e 53, comma 1, conformemente alla disciplina unionale, nel senso che **le società di scopo o di progetto** non sono iscritte all'albo se la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia delle società menzionate, sia già iscritta all'albo. Di conseguenza, gli **atti emessi dalle società di scopo o di progetto sono ritenuti legittimi**, in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, obbligato in solido all'adempimento di tutte le prestazioni erogate dalle società.

I commi da 14-octies a 14-decies, dell'articolo 3, introdotti nel corso dell'esame del Senato, estendono il credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) anche agli **investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025**, disciplinandone, altresì, la modalità di accesso e la relativa misura.

L'articolo 3, comma 14-undecies, inserito nel corso dell'esame del Senato, proroga al 31 maggio 2026 la possibilità prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a determinate condizioni, per le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, di continuare a svolgere la propria attività, come intermediari finanziari non professionali esclusivamente nei confronti dei propri soci, senza chiedere la relativa autorizzazione alla Banca d'Italia.

L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame del Senato, prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-*quater*), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il **30 aprile 2025**.

La norma dispone, altresì, **ulteriori differimenti** in materia di dichiarazioni fiscali.

Il comma 1 dell'articolo 4 sopprime le parole "**e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024**" relative al termine massimo di durata in carica del Commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza, **organi deputati alla liquidazione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana (Esacri)**.

Il comma 2 dell'articolo 4, modificato dal Senato, proroga al 31 dicembre 2027 (nel testo originario "31 dicembre 2025") la possibilità dell'**esercizio temporaneo** sul territorio nazionale delle **qualifiche professionali sanitarie** e della qualifica di **operatore socio-sanitario** da parte dei **professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina** prima del 24 febbraio 2022, derogando alle previsioni della normativa vigente in materia di esercizio delle professioni sanitarie.

Viene previsto inoltre, che le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al **reclutamento temporaneo di tali professionisti** non solo se muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, ma anche se in possesso della **documentazione** da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è **abilitato** nel Paese di origine all'**esercizio della professione sanitaria** o all'**attività riferita agli operatori socio-sanitari (così aggiunto in sede referente)**.

Il comma 2-bis dell'articolo 4, inserito nel corso dell'esame del Senato, modifica la normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la **maturazione dei crediti formativi** in ambito di formazione continua in medicina relativamente al **triennio 2020-2022**, prorogandola di due anni, **dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 (lettera a)**; inoltre **estende al triennio 2020-2022** la disciplina, già prevista per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, sulla **certificazione** dell'assolvimento dell'**obbligo formativo** che prevede la possibilità di acquisire tale certificazione attraverso **specifici crediti compensativi** da definire con provvedimento della **Commissione nazionale per la formazione continua (lettera b)**.

Il **comma 3 dell'articolo 4**, consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di utilizzare, **anche per l'anno 2025**, alcuni **strumenti straordinari** - previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 e successivamente prorogati - **per far fronte alle carenze di personale** sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento. Si tratta del **conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato** a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari.

Il **commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 4**, introdotti nel corso dell'*iter* al Senato, novellano una disciplina transitoria posta in origine dalla legge di bilancio 2022 e successivamente oggetto di diverse modifiche, volta alla **stabilizzazione** - mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato - del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario avente, in base a rapporti a termine instaurati a seguito di reclutamento con procedura concorsuale, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (SSN), ivi compreso il personale non più in servizio. In particolare, il **termine** per il conseguimento dei requisiti per la predetta stabilizzazione, già fissato al 31 dicembre 2024, è posticipato al 31 dicembre 2025, e sono introdotte alcune modifiche consequenziali e di coordinamento.

Il **comma 4 dell'articolo 4** prevede la **proroga, per l'anno 2025**, della possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di **conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia** abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se **privi della specializzazione**, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario.

Il **comma 5 dell'articolo 4** – con una modifica all'articolo 12, comma 1, del D.L. n.34/2023 – incide sulla disciplina che, a determinate condizioni, dà diritto al personale medico, fino al 31 dicembre 2025, in base all'esperienza professionale acquisita, di **partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica** del SSN nella disciplina di **Medicina d'emergenza-urgenza, anche senza alcun diploma di specializzazione**.

Esso in particolare è volto a **estendere al 31 dicembre 2024** (in luogo del 30 giugno 2023) il termine finale del **periodo di maturazione, da parte del personale medico**, di almeno **tre anni di servizio**, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile, quale requisito di partecipazione ai concorsi sopracitati.

Il **comma 6 dell'articolo 4** **modifica una norma transitoria** nell'ambito della disciplina **sulle procedure conseguenti all'eventuale superamento del limite annuo della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti**, disciplina di cui all'articolo 1, commi da 574 a 584, della [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), e successive modificazioni. La novella differisce dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 – 30 aprile 2025 nel testo originario, **così modificato in sede referente** – il termine finale di applicazione del metodo transitorio di rilevazione, da parte dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), relativamente agli acquisti diretti ospedalieri dei farmaci di classe A ed H. Tale metodo transitorio si basa sui dati del Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche, mentre il metodo previsto a regime si basa sui dati presenti nelle fatture elettroniche

Il **comma 12-quater** – inserito **nel corso dell'esame del Senato** – del presente **articolo 4** reca una norma di coordinamento in materia, mentre i successivi **commi 12-quinquies e 12-sexies** – anch'essi inseriti **nel corso dell'esame del Senato** – recano norme transitorie in relazione alle quote erogate in favore delle regioni e province autonome a titolo di ripiano del superamento dei limiti in esame nell'anno 2023.

Il **comma 7, lettera a), dell'articolo 4** dispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la **proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale** dei soggetti idonei alla **nomina di direttore generale** delle ASL, AO (Aziende ospedaliere) e degli altri enti del SSN per i soggetti iscritti nell'apposito elenco del Ministero della salute, fino alla pubblicazione del nuovo elenco aggiornato e **comunque non oltre il 31 dicembre 2025** (in precedenza non oltre il 31 dicembre 2024).

Il **comma 7, lettera b) dell'articolo 4**, **sospende fino al 31 dicembre 2025** (invece che fino al 31 dicembre 2024, come previsto in precedenza) l'efficacia delle disposizioni del *Regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati*, di cui al [D.M. 30 agosto 2023 n. 156](#), al fine di armonizzare le vigenti disposizioni a quelle del comma 5-ter del già citato [D.L. n.215/2023](#).

Il **comma 7, lettera c) dell'articolo 4**, come **modificata nel corso dell'esame del Senato**, **proroga al 31 dicembre 2026** il termine entro il quale le regioni e le province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto

legislativo n. 502 del 1992, in tema di **accreditamento istituzionale** degli erogatori e stipula degli **accordi contrattuali**. Si specifica che resta ferma la possibilità da parte delle regioni di **accreditare nuove strutture** sanitarie ai sensi del citato decreto legislativo n. 502.

Il comma 7, lettera d) dell'articolo 4, oggetto di una **modifica nel corso dell'esame del Senato, proroga di un anno** l'applicazione di una disciplina transitoria che prevede la **limitazione della punibilità** per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di una professione sanitaria e in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Per effetto di tale proroga, **fino al 31 dicembre 2025** gli esercenti una professione sanitaria potranno essere chiamati a rispondere per i fatti anzidetti, se commessi in una situazione di grave carenza di personale sanitario, **solo in presenza di colpa grave**.

Il comma 8 dell'articolo 4 proroga al **31 dicembre 2025** il termine - in precedenza fissato al 31 dicembre 2024 - entro il quale le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono **approvare gli specifici piani organizzativi** per l'adeguamento agli *standard* di utilizzo di **metodiche automatizzate**, al fine di incrementare l'efficienza delle soglie minime, sia degli esami di laboratorio sia delle prestazioni specialistiche ovvero dei campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione).

L'articolo 4, comma 9, interviene sulla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

In particolare, si intende:

a) escludere la transitorietà della disciplina, espungendo il riferimento alla durata della deroga normativa fissata dal D.L. n. 215/2023 "**fino al 31 dicembre 2024**";

b) garantire il mantenimento degli incarichi già assegnati in virtù della deroga prevista dall'originaria formulazione dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 135/2018, come successivamente modificato dal D.L. n. 215/2023;

c) assicurare la partecipazione all'assegnazione degli incarichi convenzionali, **ivi inclusi quelli provvisori e di sostituzione**.

Il comma 10 dell'articolo 4, modificato nel corso dell'esame del Senato, consente a regime ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale, di assumere **incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale**, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere **incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta** convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Prima delle innovazioni introdotte dal comma in esame, tali possibilità di assunzione di incarichi erano previste solo transitoriamente.

Il comma 11 dell'articolo 4, per far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del SSN anche allo scopo di ridurre le liste d'attesa, prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome, relativamente all'anno 2025, di **incrementare le prestazioni sanitarie aggiuntive** svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del **comparto sanità** dipendenti dei medesimi enti e aziende del Servizio sanitario. L'incremento di spesa - a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno 2025 - è definito entro il **tetto di spesa** indicato per ciascuna Regione e Provincia autonoma alla Tab. 1 allegata al decreto in esame, che ammonta complessivamente a **143,5 milioni di euro**. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di incremento delle tariffe orarie aggiuntive.

Il comma 11-bis dell'articolo 4, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza la spesa di **200 mila euro** per l'anno **2025** e di **800 mila euro** per l'anno **2026** per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione alle misure di prevenzione per il tumore al seno, mediante campagne di *screening* regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni.

Agli oneri predetti, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura.

L'articolo 4, comma 12, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la normativa transitoria che **consente il conferimento – da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale – di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati**

in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), **nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza**.

Il **comma 12-bis** – inserito **nel corso dell'esame del Senato** – dell'**articolo 4** proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 l'applicabilità – secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3 dell'[ordinanza](#) n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile – di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica, nonché delle modalità di utilizzo presso le farmacie dei medesimi strumenti alternativi.

Il **comma 12-ter dell'articolo 4, inserito nel corso dell'esame del Senato**, prevede un **finanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028** in favore dei **policlinici universitari** gestiti direttamente da università non statali, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, che si aggiunge ai finanziamenti già previsti fino al 2027 a normativa vigente (cfr. *infra*).

Alla copertura del relativo onere si provvede a valere sulle risorse per il **perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale**, di cui all'articolo 1, comma 275 della Legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207/2024).

L'**articolo 5, comma 1**, stabilisce che i nuovi requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici introdotti nell'ambito della Riforma del reclutamento prevista dal PNRR saranno richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2025 (e non più dopo il 31 dicembre 2024), rimanendo fermi, sino ad allora, i requisiti attualmente previsti.

L'**articolo 5, ai commi 2 e 3, proroga** di un anno, al 31 dicembre 2025, il termine di conclusione dei **contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici** del Ministero dell'istruzione e del merito, stipulati nelle more dell'espletamento del concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrabile nel medesimo profilo.

L'**articolo 5, comma 4, proroga** anche per l'anno scolastico **2025/2026** la previsione secondo cui sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le **equipe formative territoriali** costituite da 20 docenti da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e da 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR.

Il **comma 4-bis dell'articolo 5, introdotto al Senato**, proroga **all'anno scolastico 2025-2026** la valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di **tutor, orientamento**, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, stanziando a tal fine 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

I **commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, introdotti al Senato**, intervengono sulla disciplina per l'adeguamento alla normativa antincendio dell'edilizia scolastica. Nello specifico, il **comma 4-ter** differisce dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio di asili, scuole, università, nonché di edifici adibiti ad attività di formazione (leFP, IFTS e ITS Academy). Il **comma 4-quater** stabilisce l'emanazione di un decreto interministeriale per la definizione delle misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive. Il **comma 4-quinquies** proroga al 31 dicembre 2025 l'adozione di un decreto interministeriale per la definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

L'**articolo 5, comma 4-sexies**, estende anche all'anno scolastico 2025/26 la possibilità di svolgere con modalità telematiche (sincrone), fino al 50 per cento del loro totale, i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale del personale docente.

L'**articolo 5, comma 4-septies, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga**, per l'anno scolastico 2025/26, la possibilità per l'Amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi, in posizione di comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici.

L'**articolo 5-bis, introdotto al Senato, proroga a dieci anni la validità degli esami sostenuti**, senza necessità quindi di rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate, per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti.

L'**articolo 6, comma 1**, estende dal **31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025** il termine entro il quale le **Direzioni regionali musei** trasformate in uffici dotati di autonomia speciale nell'ambito della riorganizzazione in corso del Ministero della cultura **possono esaurire le disponibilità iscritte** nelle contabilità ordinarie loro intestate.

L'**articolo 6, comma 2**, **proroga da otto a nove anni la durata della segreteria tecnica di progettazione**, creata allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli **interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016**. Inoltre, viene modificato anche l'incardinamento di tale organo tecnico, in quanto esso non è più costituito «presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» bensì «presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura». Il **comma 3** provvede corrispondentemente a **prorogare dal 2024 al 2025 l'incremento di unità di personale facente capo alla segreteria**, disposto in origine fino al 2021. Il **comma 4 autorizza la spesa complessiva di 1,5 milioni di euro per il 2025**, individuando la relativa copertura.

L'**articolo 6, comma 3-bis**, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica alcuni aspetti della vigente disciplina in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura. Rispetto alla disciplina attualmente vigente la **lettera a)**:

- stabilisce che il Ministero della cultura può esercitare la facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali (di seconda fascia) fino al 15% del totale della dotazione organica, non **più nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico**, bensì **nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura**;

- proroga il termine di esercizio della predetta facoltà dal **31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025**.

La **lettera b)** modifica la disciplina relativa al conferimento dei contratti relativi agli incarichi dirigenziali non generali limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Rispetto al testo attualmente vigente:

- resta ferma la previsione della deroga alla disposizione per cui i contratti relativi a detti incarichi prevedono una clausola risolutiva espressa che stabilisce la cessazione dall'incarico all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero della cultura, dei vincitori del corso concorso, per il reclutamento dei dirigenti della professionalità tecnica;

- si riduce da **sette a sei** il numero massimo dei contratti conferibili;

- si differisce, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, il riferimento alla data in cui tali contratti sono già conferiti e sono ancora in essere;

- conseguentemente, si differisce dal **31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025** il termine finale di detti contratti;

- s'introduce espressamente la possibilità di un nuovo conferimento di tali incarichi;

- si espunge la previsione per cui essi cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento;

- si stabilisce al contrario che cessano di avere efficacia **all'atto del conferimento dei corrispondenti incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura**.

Il **comma 4-bis dell'articolo 6, introdotto al Senato**, differisce al 27 agosto 2026 il termine per la revisione del regolamento – recato dal D.P.R. 31/2017 – che ha individuato gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

L'**articolo 6, comma 4-ter**, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga per ciascuno degli anni 2028 e 2029 lo stanziamento di **2,7 milioni di euro**, attualmente previsto fino al **2027**, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'**Accademia internazionale di Imola**, dell'**Accademia musicale Chigiana di Siena** e della **Fondazione Scuola di musica di Fiesole**.

L'**articolo 7, comma 1**, proroga, fino al 31 dicembre 2025, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Si prevede, inoltre, fino al 31 dicembre 2025, l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Sono inoltre rinnovati, fino al 31 dicembre 2025, i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, in base a determinate condizioni.

L'**articolo 7, comma 2** proroga di ulteriori sei mesi i termini dei lavori nel settore dell'edilizia privata, di cui all'articolo 10-*septies*, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Tale intervento effettuava la **proroga di alcuni termini in materia di edilizia privata** in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

Il **comma 3 dell'articolo 7 differisce** dal 31 dicembre 2024 al **30 aprile 2025** i termini previsti da alcune disposizioni del **decreto ministeriale del 2005**, relativo alla **sicurezza delle gallerie ferroviarie**, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) contenente apposite linee guida, relative a prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione che i gestori e le imprese ferroviarie dovranno applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria, assicurando in tal modo l'omogeneità della normativa nazionale con quella unionale in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie del sistema ferroviario.

L'**articolo 7, comma 4, proroga al 2025** la sospensione dell'**aggiornamento biennale** dell'importo delle **sanzioni amministrative** previste dal Codice della strada. Conseguentemente, proroga al 1° dicembre 2025 il termine entro cui deve essere adottato il **decreto ministeriale** relativo agli importi delle citate sanzioni, che saranno applicati dal 1° gennaio 2026 e che devono essere aggiornati in base all'**andamento inflattivo** del biennio 2024-2025.

I **commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 7, introdotti nel corso dell'esame del Senato**, prorogano dal **31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025** i termini rispettivamente previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dall'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.21.

Il **comma 4-quater, dell'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, è volto ad estendere e a disciplinare, fino al 31 agosto 2026, l'attività del Commissario straordinario per la ricostruzione del c.d. ponte Morandi relativamente al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova.

Il successivo **comma 4-quinquies**, anch'esso **introdotto nel corso dell'esame al Senato**, reca la clausola di invarianza finanziaria relativa alle disposizioni recate dal comma precedente.

Il **comma 4-sexies dell'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025** la facoltà, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, che tutti i **contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi** ausiliari di bordo siano stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore.

Il **comma 4-septies dell'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato**, interviene sulla disciplina dell'art. **7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146**, contenente disposizioni urgenti in materia di **trasporti in condizioni di eccezionalità** prevedendo che il **termine** originariamente fissato al **30 marzo 2025** per la sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, venga posticipato al **30 marzo 2026**. Viene inoltre riformulato il comma 2, secondo periodo del medesimo articolo. Si interviene, infine, sul comma 2-bis, prorogando il termine originario del **30 ottobre 2024 al 31 dicembre 2025**.

L'**articolo 7, comma 4-octies**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca l'**autorizzazione di spesa di 150 mila euro per gli anni 2025 e 2026** per la realizzazione della **Linea 2 della metropolitana di Torino**.

L'**articolo articolo 7, comma 4-novies**, introdotto **nel corso dell'esame presso il Senato, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025** il termine entro cui devono essere **eseguite o contabilizzate le lavorazioni, da parte delle società del gruppo Ferrovie dello Stato**, affinché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa riconoscere alla società **maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi**.

Il pagamento è subordinato alla verifica da parte del ministero dell'**effettivo fabbisogno aggiuntivo**, che deve essere richiesto da Rete Ferroviaria Italiana Spa entro il 31 gennaio 2026.

A tal fine, si autorizza una spesa di **175 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

L'**articolo articolo 7, comma 4-decies**, **introdotto nel corso dell'esame presso il Senato**, proroga la validità fino al **30 settembre 2025** dei brevetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85, in corso di validità alla data del **30 settembre 2024**, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025.

L'**articolo articolo 7, comma 4-undecies**, **introdotto nel corso dell'esame presso il Senato**, prevede la sospensione del termine di efficacia del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnante, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al **30 settembre 2025**.

L'**articolo 7, comma 4-duodecies**, individua la procedura in base alla quale sulla scorta delle manifestazioni di interesse pervenute, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo

dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre **il 31 dicembre 2025**.

L'articolo 8, comma 1 prevede per l'anno 2025 un finanziamento aggiuntivo di **2,34 milioni di euro** relativo a misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero.

L'articolo 8, comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, provvede, anche per il 2025, alla riassegnazione al bilancio del MAECI dei fondi destinati (fino al 2020) al sostegno delle forze armate e di sicurezza afgane, non più impiegati dopo il ritiro del contingente internazionale e in corso di restituzione.

L'articolo 9, comma 1, alla lettera a), proroga al 31 dicembre 2025 il termine del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui all'articolo 2229, comma 1 del **Codice dell'ordinamento militare** (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

La lettera b), apporta modifiche all'articolo 2230 del **Codice dell'ordinamento militare**, relativo alla definizione delle unità di personale da collocare in ausiliaria ai sensi dell'articolo 2229.

Il **comma 5** riporta la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1.

L'articolo 9, comma 2, proroga nuovamente, fino al 31 dicembre 2025 la previsione, introdotta durante l'emergenza da Covid-19, che consente il **deposito in via informatica di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari**.

L'articolo 9, ai commi 3 e 4, reca disposizioni transitorie riguardanti la **rappresentatività, i distacchi e i permessi retribuiti** delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM).

L'articolo 10, comma 1, riduce la durata del tirocinio previsto per i magistrati ordinari da 18 a 12 mesi anche con riferimento a coloro che risultano idonei nei **concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024**. Il **comma 2** reca la relativa copertura finanziaria.

Il **comma 2-bis** dell'articolo 10, **introdotto nel corso dell'esame presso il Senato**, proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente **l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori** a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense del 2012.

Il **comma 2-ter** dell'articolo 10, **introdotto nel corso dell'esame presso il Senato**, differisce di un anno l'entrata in vigore della nuova **disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato**. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla **sessione d'esame 2026** anziché dalla sessione 2025.

Il **comma 8-bis**, introdotto al Senato, oltre a proroga l'applicazione della **disciplina speciale dell'esame di Stato** per l'abilitazione alla professione forense già prevista per le **sessioni 2023 e 2024 (lett. a)**, anche per la **sessione 2025, elimina** il requisito del conseguimento di un **punteggio complessivo a 105** per il superamento della **prova orale (lett. b)**.

Il **comma 3** dell'articolo 10 differisce ulteriormente fino al 1° gennaio 2026 l'applicazione della disciplina in materia di **mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia**.

L'articolo 10, commi da 4 a 6, proroga l'operatività delle **sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio** sino al **31 dicembre 2025**.

L'articolo 10, comma 7, proroga al **31 dicembre 2025** il termine a partire dal quale dovranno essere utilizzate le cd. **infrastrutture digitali interdistrettuali** per compiere le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali.

Il **comma 8** dell'articolo 10 proroga al **31 dicembre 2025 il divieto di comando, distacco o assegnazione** ad altre amministrazioni **del personale non dirigenziale** dell'amministrazione della giustizia.

L'articolo 10, comma 8-ter, prevede l'applicazione della riforma in materia di ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi **politico-amministrativi apicali**, presso amministrazioni pubbliche titolari di

interventi PNRR, solo agli incarichi assunti dopo il 31 agosto 2026. **L'articolo 8-quater** reca una norma di coordinamento.

I **commi 8-quinquies e 8-sexies dell'articolo 10** sono stati introdotti nel corso dell'esame presso il Senato. Il **comma 8-quinquies** stabilisce che il commissario incaricato di provvedere alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro il **31 marzo 2025** (e dunque non più entro 90 giorni dall'8 maggio 2024), indice l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il **comma 8-sexies** prevede che, fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia chiamato a istituire l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla vigente legislazione.

L'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca una norma di **interpretazione autentica** dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2004 in tema di termini di presentazione della domanda e di ripristino del rapporto di impiego del pubblico dipendente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento o con un decreto di archiviazione.

L'articolo 11, comma 1, proroga dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 il **termine** da cui decorre l'obbligo di **incremento di energia termica** da fonti energetiche rinnovabili (**FER**) nelle forniture di energia **superiori a 500 TEP** annui.

L'articolo 11, comma 2, sopprimendo le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», elimina il termine ordinatorio previsto dall'art. 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. La disciplina in questione prevedeva un **termine acceleratorio per l'effettuazione della ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale**.

Il **comma 2-bis dell'articolo 11, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato**, reca disposizioni volte a differire al 14 aprile 2025 il termine per l'iscrizione, al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti da questi delegati.

L'articolo 11, comma 2-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, **differisce** dal 1 gennaio 2025 al **1 gennaio 2026** il termine oltre il quale non è più ammessa la contabilizzazione, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di consumo di energia da fonti rinnovabili, della quota di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti **a partire da fasci di frutti** di olio di palma **vuoti e** acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (**PFAD**), salvo che essi siano certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.

Il **comma 2-quater dell'articolo 11**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, stabilisce che gli **obblighi di immissione in consumo** di energia da fonti rinnovabili previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 199 del 2021, **si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2026** con esclusivo riguardo: ai **fornitori di metano**, immesso in consumo per il trasporto stradale e ferroviario; ai **fornitori di biometano o di biogas per trasporti**, immesso in consumo per il trasporto stradale e ferroviario.

Il **comma 2-quinquies dell'articolo 11**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, interviene [sull'articolo 40-ter del decreto-legge n. 73 del 2022](#) in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione con capacità superiore ai 13 metri cubi.

L'articolo 11, comma 2-sexies, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, dispone una proroga dell'attuale disciplina in materia di attestazione dei criteri di sostenibilità della produzione di energia elettrica e calore da biomasse (escluso il biometano).

Il **comma 2-septies, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato**, differisce di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2025, l'efficacia della norma transitoria secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti "R1" (utilizzo dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante

soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

L'articolo 11, comma 2-octies, introdotto nel corso dell'esame del Senato, ha per oggetto il gas naturale che i titolari di concessioni cedono al Gestore dei Servizi Energetici. Novellando la normativa vigente, si stabilisce che a partire dal 2025 il punto di cessione del gas sia il MGAS (Mercato del Gas Naturale).

L'articolo 12, comma 1, estende di un ulteriore anno il **regime transitorio** relativo al cinque per mille IRPEF per le **Organizzazioni non lucrative di utilità sociale** iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, prevedendo che esse **continuano**, fino al 31 dicembre **2025**, ad essere destinatarie della quota del **cinque per mille**.

L'articolo 12, comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, proroga a **decorrere dall'anno 2025** la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, definendo la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 13, comma 1, dispone una proroga al **31 marzo 2025** del termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2024, entro il quale le **imprese con sede legale in Italia** - e le imprese non residenti con **stabile organizzazione in Italia** - **sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali**.

Il nuovo **comma 1-bis**, inserito al Senato all'**articolo 13**, proroga per altri due mandati la disciplina transitoria relativa alle giunte delle Camere di commercio che sono state interessate da processi di accorpamento tra Camere di commercio stesse.

L'articolo 13, comma 1-ter, interviene sull'articolo 178-*quater*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), sostituendo le parole "**entro novanta giorni**" ovunque ricorrano, con le parole "**entro centoventi giorni**".

L'articolo 13, comma 1-quater, interviene sull'articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, sostituisce le parole "**per gli undici anni**", con le parole "**per i dodici anni e sei mesi**".

L'articolo 13, comma 1-quinquies, introdotto al Senato, chiarisce che il **credito d'imposta Transizione 5.0** è riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sono **sostenuti antecedentemente alla presentazione** della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

L'articolo 13, comma 1-sexies, introdotto in Senato, proroga dal 1° aprile 2025 al **1° ottobre 2025** il termine di decorrenza per applicare la misura – introdotta dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 – che impone al produttore di **informare**, mediante specifica etichetta, dell'avvenuta **riduzione di quantità di un prodotto confezionato**.

L'articolo 13, comma 1-septies introdotto in Senato, pospone all'adozione di un decreto interministeriale il versamento del **premio aggiuntivo** – previsto dalla legge di bilancio 2025 – che dovrebbe versare chi eroga i finanziamenti bancari garantiti dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

L'articolo 14, comma 1, dispone una **proroga al 31 dicembre 2025** (anziché al 31 dicembre 2024) del **credito d'imposta** e del **contributo a fondo perduto** riconosciuto alle **imprese turistico-alberghiere e ricettive** in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa.

L'articolo 14, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2024 al **31 dicembre 2025** il termine fino al quale i progetti di nuovi **impianti fotovoltaici** di potenza **fino a 1 MW** ubicati in aree nella disponibilità di **strutture turistiche o termali** possono essere **realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA)**.

L'articolo 14, comma 3, modifica **una norma transitoria** nell'ambito della disciplina dei **contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato**; la norma oggetto di modifica concerne uno dei presupposti di ammissibilità – cosiddette causali – di una durata dei contratti superiore a dodici mesi – e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi -. La causale transitoria in oggetto è costituita da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente stipulati entro un determinato termine, il quale viene ora prorogato dal 31 dicembre 2024 **al 31 dicembre 2025**. Resta

fermo che tale causale è valida solo qualora i contratti collettivi di lavoro applicati in azienda non individuino le fattispecie di ammissibilità della medesima durata in deroga.

L'**articolo 14, comma 3-bis**, introdotto al Senato, destina risorse pari a 130.000 euro per l'anno 2025 in favore del **Comune di Pietrelcina (BN)** e a 130.000 euro per il medesimo anno in favore del **Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)**, al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini in occasione delle celebrazioni del **Giubileo** della Chiesa cattolica 2025. Provvede, altresì, alla copertura degli oneri.

L'**articolo 15, comma 1**, rinvia dal **31 dicembre 2024** al **31 dicembre 2027**, a seguito della modifica apportata in Senato (il testo iniziale del provvedimento in esame prevedeva infatti il rinvio al 31 dicembre 2025) il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni in materia di costituzione di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche.

L'**articolo 15, comma 2**, proroga sino al 31 dicembre 2027 la facoltà per l'Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di riqualificazione del compendio sito in Roma, denominato «Città dello sport». Per tali finalità, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione anche per lotti funzionali e ricorrendo ad iniziative di partenariato pubblico privato, la cui valutazione è effettuata d'intesa con la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale, in ragione dei principi di sussidiarietà verticale, in materia di partenariato pubblico-privato delle pubbliche amministrazioni, e dei contenuti delle decisioni Eurostat. Per le medesime finalità di riqualificazione e riconversione del compendio, l'Agenzia, d'intesa con i predetti enti territoriali può utilizzare la concessione del diritto di superficie sullo stesso o parte di esso per una durata non superiore a novanta anni ovvero ricorrere alla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione, per la medesima durata, in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa.

L'**articolo 15, comma 2-bis**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede che, per il 2025, una quota sino a 4 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate del gettito destinato al finanziamento del movimento sportivo nazionale sono destinate ad alimentare il Fondo per il professionismo negli sport femminili. Le predette risorse sono destinate: alle Federazioni Sportive Nazionali, che hanno già deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili;

alle Federazioni che deliberano il predetto passaggio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le modalità di accesso alle risorse attribuite ai sensi del presente comma sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

L'**articolo 15**, al **comma 2-ter**, inserito nel corso dell'esame al Senato, differisce dal 31 ottobre 2023 al 30 giugno 2025 il termine entro il quale le regioni devono adeguare le proprie normative alle disposizioni del decreto legislativo n. 40 del 2021 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali; inoltre, il **comma 2-quater**, anch'esso inserito al Senato, differisce dal 31 ottobre 2024 al 30 giugno 2025 il termine entro il quale i gestori delle aree sciabili attrezzate e degli impianti di risalita devono adeguare gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

L'**articolo 16, comma 1**, prevede che, dal 5 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, l'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il **comma 2** precisa che per tali attività il citato Dipartimento si avvale del personale e delle risorse destinate alla segreteria tecnica istituita dalla legge di bilancio del 2023 nell'ambito della Cabina di regia per la determinazione dei LEP.

L'**articolo 17** dispone la proroga per un ulteriore biennio di tre **misure agevolative in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici**, in particolare in materia di quota di copie vendute necessaria per accedere ai contributi diretti, in materia di parificazione dell'ammontare del contributo minimo a quello percepito nel 2019 e in materia di posticipazione del pagamento dei costi certificati fino a sessanta giorni dopo l'incasso del saldo del contributo.

L'**articolo 17-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede l'erogazione anche per l'anno 2025 del contributo – pari a due milioni - per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private è concesso nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

L'**articolo 18, comma 1**, proroga dal 31 dicembre 2024 al **30 giugno 2025** i termini di efficacia di alcune disposizioni previste, in via transitoria, dal decreto-legge 7/2015 in materia di **garanzie funzionali** e di **tutela**, anche processuale, del **personale** e delle **strutture dei servizi di informazione per la sicurezza** (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data:

- il personale dei servizi può, previa autorizzazione, porre in essere condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di **delitti con finalità di terrorismo**;
- al **personale delle Forze armate** adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di **ufficiale o di agente di pubblica sicurezza** con funzioni di polizia di prevenzione;
- le **identità di copertura** degli addetti dei servizi di sicurezza possono essere utilizzate negli **atti dei procedimenti penali** dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate;
- l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza gli addetti dei servizi di informazione per la sicurezza a **deporre nel processo penale con identità di copertura** ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

L'**articolo 18, comma 2**, proroga dal 31 dicembre 2024 al **30 giugno 2025** il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i **direttori delle Agenzie d'informazione** per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere **colloqui investigativi con i detenuti ai fini di prevenzione del terrorismo internazionale**.

L'**articolo 19, comma 1, estende, a regime**, l'applicazione delle **misure** per il contenimento della diffusione del **batterio della Xylella fastidiosa** contenute nell'art. 8-ter, commi 1 e 2-bis, del D.L. n. 27 del 2019.

Il nuovo **comma 1-bis**, inserito al Senato, all'**articolo 19**, posticipa dal **1° marzo 2025 al 31 luglio 2025** l'entrata in vigore delle sanzioni per la mancata comunicazione obbligatoria al registro istituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) da parte di aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri.

L'**articolo 19, comma 1-ter**, fissa nuovi termini per la **revisione generale periodica delle macchine agricole** immatricolate fino al 31 dicembre 2019.

Il **comma 1-quater**, inserito al Senato all'**articolo 19**, mira a prorogare il termine per l'adempimento dell'obbligo assicurativo per le imprese della pesca e dell'acquacoltura.

L'art. **19-bis**, introdotto nel **corso dell'esame in Senato, proroga al 31 dicembre 2025**, alcuni interventi connessi alla tutela dell'ecosistema marino, della concorrenza e della competitività delle imprese nazionali previsti nell'ambito del **Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura**.

L'art. **19-ter, riguarda il tavolo tecnico**, istituito dall'art.7-bis del decreto legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n.111, per la verifica delle disposizioni **in tema di rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa**.

Le **lettere a), e) ed f)** del **comma 2 dell'articolo 19-quater** – articolo **inserito al Senato** – differiscono dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 il termine di decorrenza dell'applicazione, nell'intero territorio nazionale, della disciplina relativa ai nuovi procedimenti pubblici generali per le persone con disabilità – procedimento di valutazione di base e procedimento di valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale (personalizzato e partecipato) –; la **lettera b)** del medesimo **comma** differisce dal 30 novembre 2025 al 30 novembre 2026 il termine per l'adozione del regolamento ministeriale (previsto dalla suddetta disciplina) inerente al suddetto procedimento valutativo di base. In relazione al suddetto differimento dell'applicazione della nuova disciplina: la **lettera c)** del **comma 2** e il **comma 1 del presente articolo** prevedono, rispettivamente, il prolungamento, fino al 31 dicembre 2026, della sperimentazione della stessa nuova disciplina negli ambiti territoriali già individuati e l'ampliamento – con decorrenza dal 30 settembre 2025 (e fino al 31 dicembre 2026) – di questi ultimi; la **lettera d)** del **comma 2** rimodula i termini temporali di alcune norme transitorie e finali.

L'**articolo 19-quater, comma 3**, inserito al Senato, prevede che, nelle more dell'adozione del regolamento previsto dal [D.Lgs n. 62/2024](#), sull'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità, con **decreto del Ministro della salute**, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, sia adottato un regolamento contenente i **criteri per l'accertamento della disabilità connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche**, nei territori in cui è prevista la **sperimentazione dei nuovi procedimenti pubblici generali per le persone con disabilità**.

Il **comma 4 dell'articolo 19-quater**, inserito al Senato, differisce al 31 dicembre 2027 il termine di operatività della **Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità** – struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri –, al contempo conferendo ad essa nuove funzioni di supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità, e stanziando a tal fine **900.000 euro** per l'anno 2027, tramite una riduzione di pari importo del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

L'**articolo 20** prevede disposizioni finalizzate a garantire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 delle misure di accoglienza e assistenza nei confronti dei profughi dall'Ucraina titolari del regime di protezione temporanea, prorogato in sede di Unione europea fino al 4 marzo 2026, nonché a consolidare nelle forme ordinarie le relative misure, cessato lo stato di emergenza, riconducendole in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti.

In particolare si prevede: la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti di accoglienza nell'ambito del sistema di accoglienza e integrazione (SAI) in scadenza al 31 dicembre 2024; la corresponsione di un contributo *una tantum* per chi dichiara di non aver bisogno della prosecuzione dell'assistenza pubblica; anticipazioni per gli enti titolari di convezioni per l'assistenza diffusa, disponibili alla proroga; la cessazione del contributo di sostentamento per i titolari di permessi per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio; la prosecuzione, in via transitoria ed eccezionale, a cura delle prefetture, delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate dalle strutture territoriali di protezione civile; il trasferimento delle risorse alle amministrazioni ordinariamente competenti per le misure di assistenza.

A tal fine, si provvede mediante una o più ordinanze del Capo del Dipartimento di protezione civile, da adottare entro il 31 gennaio 2025, previo parere delle Regioni e Province Autonome e di concerto con il Ministero dell'interno, in deroga ad una serie di disposizioni normative.

L'**articolo 20-bis**, inserito al Senato, interviene sulla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio 2015), comma 394, relativo al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, prorogandolo fino al **2027** e fissando l'ammontare dei contributi, concessi sotto forma di credito di imposta, per i versamenti effettuati a suo sostegno da parte delle fondazioni bancarie. Tali contributi sono fissati a **3 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2025, 2026 e 2027**. Essi non potranno essere più ceduti ad intermediari bancari, finanziari e assicurativi e saranno soggetti alla tassa di registro. Inoltre, l'articolo 20-bis modifica, ampliandolo, anche il **comma 395** relativo alle procedure per la concessione dei contributi. Infine, stabilisce la copertura degli oneri finanziari, cui si provvederà mediante il fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'**articolo 21, commi 1 e 2**, abroga talune disposizioni relative all'autocertificazione degli stranieri non cittadini dell'Unione europea, contenute in un decreto-legge del 2012, ripristinando al contempo previsioni che allora furono espunte.

Il **comma 3 dell'articolo 21** del decreto legge in commento interviene sull'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disponendo l'abrogazione dei commi 31-ter e 31-quater. I richiamati commi 31-ter e 31-quater stabilivano i termini entro i quali i piccoli comuni avrebbero dovuto adempiere all'obbligo previsto dal comma 28 del medesimo articolo 14 di organizzare in forma associata l'esercizio delle funzioni fondamentali individuate dal precedente comma 27. L'abrogazione dei citati commi 31-ter e 31-quater viene disposta – come evidenziato nella relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione - in ragione di quanto previsto dalla sentenza n. 33 del 2019 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 28 del predetto articolo 14 "*nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento*") e delle competenze legislative regionali in materia, nonché in considerazione del fatto che, in conseguenza di ciò, il superamento dell'obbligatorietà dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali dovrebbe costituire uno dei punti qualificanti della futura revisione del Testo unico degli enti locali, che rientra fra i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2025, come risulta dal Piano strutturale di bilancio 2025-2029.

I **commi 4 e 5 dell'articolo 21** abrogano la disciplina che comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli obblighi (posti in via transitoria e già non più vigenti) di vaccinazione contro

il COVID-19 e dispongono l'estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l'annullamento delle sanzioni già irrogate. L'intervento normativo in esame specifica che restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, in ragione delle sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto (28 dicembre 2024).

I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 21 sono stati **introdotti** nel corso dell'esame in Senato.

L'articolo 21, comma 5-ter, lettera b), dispone espressamente **l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 334 del 2000**, disciplinante il percorso di carriera per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato. **Conseguentemente**, le altre norme recate dai due commi stabiliscono **modifiche ad alcune specifiche disposizioni collegate** alla norma abroganda.

In primo luogo, il **comma 5-bis abroga la lettera hh) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017**, la quale stabilisce al 30 giugno 2025 il termine di decorrenza dell'applicazione dell'abrogando articolo 10 del decreto legislativo n. 334 del 2000.

Per quanto attiene al **comma 5-ter, la lettera a) modifica l'articolo 4, comma 7 del decreto legislativo n. 334 del 2000**, stabilendo la **soppressione delle parole: "L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1"**. La **lettera c) abroga l'articolo 23 del decreto legislativo n. 334 del 2000**, recante alcune disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato. Infine, la **lettera d) modifica l'articolo 53 del decreto legislativo n. 334 del 2000**, che estende l'applicazione di alcune disposizioni sulla carriera dei funzionari della Polizia di Stato alle carriere dei medici e dei medici veterinari della Polizia, **sopprimendo le parole: "nonché, con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10"**.

Il **comma 5-quater dell'articolo 21, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, prevede che anche i **comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti** possono avviare la **sperimentazione** semestrale dell'uso di armi ad impulsi elettrici (cd. *taser*) da parte delle Polizie municipali.

Il **comma 5-quinquies dell'articolo 21, introdotto nel corso dell'esame in Senato**, consente di conferire **incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali** nelle **province** e nei **comuni** agli **amministratori locali** che hanno svolto il mandato nel medesimo comune o nella medesima regione dell'ente locale che conferisce l'incarico.

I commi 5-sexies e 5-septies dell'articolo 21, introdotti durante l'esame in Senato, recano l'abrogazione di una serie di norme.

Il **comma 5-octies dell'articolo 21, introdotto nel corso dell'esame in Senato**, apporta modificazioni all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo del 2020, n. 19, che disciplina controlli e sanzioni per la violazione delle misure urgenti adottate per evitare la diffusione da COVID-19.

Il **comma 5-novies dell'articolo 21, introdotto in Senato**, modifica l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in materia di sanzioni amministrative e controlli per violazioni delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

Il **comma 5-decies dell'articolo 21, introdotto nel corso dell'esame in Senato**, interviene sui procedimenti amministrativi non ancora conclusi limitatamente ai profili inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative, anche accessorie, dei decreti sopra citati.

L'articolo 21-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede, al **comma 1**, che non si applica per gli anni 2025 e 2026 il termine di cui al comma 60 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2011, ai sensi del quale, in via generale, sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

L'articolo 22 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 22 articoli, per un totale di 92 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 32 articoli per un totale di 207 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità prevalente di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di "intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso

sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento" e di "incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale"; ciò premesso, *si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità all'ambito di intervento richiamato le seguenti disposizioni*: l'art. 4, comma 11-bis (che stanziava dei fondi per lo screening del tumore al seno); l'art. 14, comma 3-bis (che prevede risorse per i flussi turistici in occasione delle celebrazioni del Giubileo); l'art. 15, comma 2-bis (che reca disposizioni in materia di finanziamento sportivo).

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 207 commi, 10 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 DPCM, 6 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura; in 1 caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Undici disposizioni di proroga del provvedimento si riferiscono a norme il cui termine originario risulta scaduto da più di cinque anni; si richiamano, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. b) (in tema di disapplicazione dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate); l'art. 2, comma 6-bis, lett. b) (in tema di prevenzione degli incendi da parte di talune strutture ricettive); l'art. 3, comma 6 (recante disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari); l'art. 5, comma 4-ter, lett. a) e b) (in materia di norme antincendio edifici scolastici); art. 7, comma 4-duodecies (in tema di trasporti in condizioni di eccezionalità); l'art. 9, comma 1, lett. a) (in materia di competenze del Ministero della difesa); art. 10, commi 2-bis (in tema di patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) e 8 (in materia di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia); art. 13, comma 1-quater (in tema disciplina dell'attività di autoriparazione); art. 17-bis, comma 1 (in tema di contributo per la conservazione degli archivi delle imprese radiofoniche private che svolgono attività d'informazione di interesse generale). *Si ricorda che il Comitato per la legislazione, da ultimo nel parere del 20 febbraio 2023 sul precedente decreto cd. "proroga termini", aveva già invitato ad approfondire le specifiche ragioni alla base di disposizioni di proroga riferite a scadenze il cui termine originario risultava decorso da più di cinque anni.*

Dieci disposizioni prorogano regimi e istituti giuridici derogatori originariamente elaborati dal legislatore per la gestione dell'emergenza pandemica da COVID-19; si richiamano, in particolare, l'art. 1, comma 9 (in tema di responsabilità erariale); l'art. 2, comma 5, lett. b) (in materia di contributi economici per i familiari del personale di alcuni corpi dello Stato impegnati nel contrasto al COVID-19); l'art. 3, commi 8 (in tema di sospensione dei provvedimenti di revoca adottati da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 d.P.R. 53/2015) e 14-sexies (in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti); l'art. 4, commi 2-bis (in tema di crediti formativi per la formazione continua in medicina), 7, lett. d) (in materia di limitazione della responsabilità penale per omicidio colposo e lesioni colpose commessi nell'esercizio di una professione sanitaria), e 10 (in tema di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e di pediatri); l'art. 7, commi 4-bis, 4-ter (relativi alla revisione dei veicoli) e 4-sexies (in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo); l'art. 9, comma 2 (in tema di digitalizzazione dei processi penali militari). *Si valuti l'opportunità di approfondire le specifiche ragioni alla base delle disposizioni testé richiamate con cui si prorogano regimi giuridici speciali funzionalmente collegati alla gestione della crisi economico-sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19.*

Alcune norme intervengono sulla norma novellante anziché sulla novellata; si richiamano, in particolare, l'art. 1, comma 10-undecies (in tema di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione per le regioni e le province autonome); l'art. 4, commi 3-ter (in tema di stabilizzazione di personale precario del Servizio sanitario nazionale), 4 (in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione) e 7, lett. a) (in tema di validità dell'iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL e di altri enti del SSN); l'art. 7, comma 4-bis (in tema di revisione veicoli); in proposito, si ricorda che il paragrafo 3, lettera c) della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive che se un atto ha subito modifiche, eventuali novelle sono riferite all'atto modificato e non agli atti modificanti. *Si valuti l'opportunità di intervenire sulle disposizioni modificate anziché su quelle novellanti.*

L'art. 2, al comma 4, disponendo la proroga della validità di quattro graduatorie di concorsi pubblici per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, reca un contenuto di carattere sostanzialmente provvedimentale; in proposito, si ricorda che, in materia di "leggi provvedimento", la Corte costituzionale ha segnalato che l'innalzamento a livello legislativo di una disciplina oggetto di un atto amministrativo non risulta di per sé incostituzionale ma deve soggiacere a un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore (sentenza n. 116 del 2020). *Si valuti l'opportunità di approfondire tale disposizione alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata.*

L'art. 4, comma 7, lett. c), in materia di accreditamento istituzionale e stipula degli accordi con gli erogatori, proroga al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale le regioni e le province autonome provvedono ad adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502/1992; sul punto, si rammenta che nella stessa materia trattata dalla disposizione in esame è recentemente intervenuta la legge per la concorrenza 2023 (l. 193/2024) che, all'articolo 36, ha stabilito la sospensione dell'efficacia delle medesime disposizioni del richiamato decreto legislativo fino agli esiti delle attività del tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale; viene specificato, altresì, che la sospensione è destinata a operare, in ogni caso, non oltre il termine del 31 dicembre 2026; ciò premesso, la proroga disposta dalla disposizione in esame potrebbe essere meglio coordinata con la citata sospensione disposta dalla menzionata legge n. 193. *Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.*

L'art. 4, al comma 12-quater, porta a cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione il termine – comunque di natura ordinatoria – per l'emanazione di un decreto ministeriale volto a definire, nell'ambito delle coordinate tracciate dall'art. 1, commi 574 e seguenti della l. 30 dicembre 2018, n. 145, i criteri di riparto del cd. "pay-back farmaceutico"; poiché tale decreto risulta già essere stato emanato (si tratterebbe, in particolare, del d.m. 4 febbraio 2025, del Ministro dell'economia e delle finanze), peraltro in un momento comunque non ricompreso nel nuovo termine individuato, tale norma potrebbe essere oggetto di un ulteriore approfondimento. *Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.*

L'art. 10-bis prevede che l'art. 2, comma 1, del d.l. n. 66/2004 deve essere interpretato nel senso che il termine di decadenza ivi previsto si applica alle sole domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, presentate dai dipendenti pubblici cessati o in quiescenza alla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato; la disposizione risulta dunque funzionale a restringere l'ambito di operatività del menzionato termine di decadenza che, di conseguenza, non trova applicazione per i dipendenti sospesi dal servizio o dalla funzione; in proposito, si ricorda, in materia di norme di interpretazione autentica, la sentenza n. 73 del 2017 della Corte costituzionale, con cui la Corte ha rilevato che la qualifica di norma interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni "che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore, del resto, può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore"; al tempo stesso la sentenza ricorda che al legislatore "non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata". *Si valuti l'opportunità di approfondire tale disposizione alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata.*

L'art. 14, comma 2, proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino a cui i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA); tale disposizione potrebbe essere approfondita alla luce del d.lgs. 190/2024 che, nel riordinare la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non prevede più la DILA di cui, peraltro, ne viene disposta l'abrogazione espressa (si richiamano, in particolare, gli artt. 6 e 13 e l'allegato D, lett. h), del richiamato decreto). *Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.*